CIRCOLARE LAVORO PREVIDENZA

NUOVO BONUS MAMME: INTEGRAZIONE AL REDDITO PER CIASCUN MESE DI LAVORO NEL 2025



Con la presente circolare illustriamo, il Nuovo bonus mamme 2025: un'integrazione al reddito pari a € 40 per ciascun mese (o frazione di mese) di lavoro svolto nel 2025, erogata dall'INPS su domanda delle madri lavoratrici, entro i limiti e con le condizioni che seguono.

REQUISITI DI ACCESSO (PROFILI ESSENZIALI)

1) Rapporti di lavoro

Sono ammesse le seguenti lavoratrici:

- a) lavoratrici dipendenti, settore pubblico o privato (sono escluse le lavoratrici domestiche);
- b) lavoratrici autonome iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria (incluse casse professionali e Gestione separata).
- c) rientrano anche i **rapporti intermittenti** e quelli **a scopo di somministrazione**.
- d) **Escluse**: titolari **solo** di **cariche sociali** e **imprenditrici** non iscritte all'AGO o a forme sostitutive/esclusive.

Mesi utili: il diritto sussiste solo nei mesi (o frazioni) di vigenza del rapporto; non matura nei periodi di sospensione del rapporto stesso.

- Per le **autonome**: contano i **mesi di iscrizione** alla cassa/fondo nel 2025.
- Per le iscritte alla Gestione separata: contano i periodi di effettiva attività di competenza del 2025.

2) Numero dei figli ed età del più piccolo

- **Due figli** (inclusi adottivi o in affidamento preadottivo): il bonus spetta **fino al mese** di compimento del **decimo anno** da parte del **secondo** figlio. In altre parole, il più piccolo deve avere un'età inferiore a 10 anni.
- Tre o più figli (inclusi adottivi o in affidamento preadottivo): il bonus spetta fino al mese di compimento del diciottesimo anno del più piccolo. In altre parole, il più piccolo deve avere un'età inferiore a 18 anni.

Regola particolare per madri con tre o più figli e rapporto a tempo indeterminato.

Per le madri con almeno tre figli, nei mesi (anche per frazione) in cui sia in essere un rapporto a tempo indeterminato il bonus non spetta. In tali casi opera, in alternativa, il distinto esonero IVS sulla quota a carico della lavoratrice. E se il rapporto di lavoro a tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato? Il bonus cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto.

Ai medesimi fini, l'apprendistato è escluso.

Quando il requisito "figli" deve sussistere o perfezionarsi?

- Il requisito sul numero di figli deve già sussistere al 1° gennaio 2025 oppure perfezionarsi entro il 31 dicembre 2025.
- Se presente al 1° gennaio 2025, vale per l'intero anno (fino ai limiti d'età sopra indicati), salvi i periodi di sospensione della responsabilità genitoriale. Mentre, se il requisito si perfeziona in corso d'anno, il diritto decorre dal mese in cui si verifica (es.: nascita del secondo/terzo figlio). La nascita in corso d'anno cristallizza il requisito nel mese di nascita: l'eventuale successivo decesso del minore o affidamento esclusivo al padre non determina decadenza dal diritto maturato.
- Non rilevano ai fini del requisito i figli per i quali sia cessata la responsabilità genitoriale.

Esemplificazioni

- Due figli; il secondo compie 10 anni il 15/09/2025 → spettano le mensilità da gennaio a settembre 2025, a prescindere dalla tipologia di rapporto.
- Tre figli, contratto a termine o attività autonoma; il più piccolo compie 18
 anni il 10/11/2025 → spettano le mensilità da gennaio a novembre 2025.
- Un solo figlio al 1/1/2025; nascita del secondo il 20/04/2025 → spettano le mensilità da aprile a dicembre 2025.
- Due figli con tempo indeterminato; nascita del terzo a settembre 2025 → bonus da gennaio ad agosto 2025; da settembre non spetta (regola speciale "≥3 figli + indeterminato").
- Tre figli, più piccolo 8 anni, tempo indeterminato al 1/1/2025 → non spetta il bonus; resta l'accesso all'esonero IVS.
- Tre figli, più piccolo 5 anni, tempo determinato al 1/1/2025; trasformazione a indeterminato in luglio 2025 → bonus da gennaio a giugno 2025; da luglio non spetta.
- Tre figli, tutti maggiorenni al 1/1/2025 → non spetta il bonus (né l'esonero IVS, mancando il requisito d'età del minore).

3) Requisito economico, liquidazione e rilievi fiscali

• Requisito economico (soglia reddituale)

La somma dei **redditi da lavoro** (dipendente e/o autonomo) **rilevanti ai fini IRPEF** riferita all'**anno 2025** deve essere **pari o inferiore a € 40.000**. Il dato è **autodichiarato** in domanda ed è soggetto a **verifica** successiva; il superamento della soglia comporta **revoca e recupero** delle somme, con le conseguenze previste per le dichiarazioni sostitutive.

• Liquidazione

Il beneficio consiste in € 40 per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto/attività nel 2025, fino a 12 mensilità (massimo € 480).

Le mensilità da gennaio a novembre sono liquidate in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2025; le posizioni non pagate a dicembre o le domande presentate entro il 31 gennaio 2026 sono pagate entro febbraio 2026.

L'erogazione avviene direttamente da INPS, con accredito su IBAN (anche estero-SEP A previa modulistica) o bonifico domiciliato.

• Regime fiscale e contributivo; ISEE

Le somme sono esenti da imposte e da contributi e non rilevano ai fini ISEE.

4) Presentazione e gestione delle domande

Chi presenta la domanda?

La domanda è **ad istanza della lavoratrice**. Se la beneficiaria è minorenne o incapace, presenta l'istanza il genitore esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore/curatore; la verifica dei requisiti resta sempre in capo alla lavoratrice.

Canali disponibili:

- Portale INPS (area personale con SPID L2, CIE 3.0, CNS o eIDAS).
- Contact Center: 803.164 (da rete fissa) | 06 164.164 (da mobile).
- Patronati (con assistenza alla compilazione e invio).

Termini

- Entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare INPS del 28/10/2025 → scadenza: 9 dicembre 2025.
- Se i requisiti si perfezionano dopo (es. nascita del figlio nel 2025): domanda entro il 31 gennaio 2026.

Dichiarazioni da rendere (D.P.R. 445/2000)

La richiedente attesta sotto la propria responsabilità:

- a) di essere madre di due figli (più piccolo < 10 anni) oppure madre di tre o più figli (più piccolo < 18 anni);
- b) la **tipologia lavorativa** (dipendente **non domestico** / autonoma iscritta a gestione obbligatoria / cassa professionale / Gestione separata); per le **madri con ≥3 figli** va dichiarata l'**assenza di un rapporto a tempo indeterminato nei mesi richiesti**;
- c) che il reddito da lavoro 2025 è inferiore o pari a € 40.000;
- d) i **mesi** per i quali si chiede il beneficio, in coerenza con i periodi di effettiva **vigenza del** rapporto/attività.

Dati sui figli da indicare

Per **ogni figlio**: **dati anagrafici**, **data di nascita** (o di **ingresso** nel nucleo in caso di adozione/affidamento) e **codice fiscale**.

Avvertenze finali: La presente circolare ha carattere informativo e non sostituisce le istruzioni ufficiali INPS. Si raccomanda di conservare idonea documentazione a supporto delle autodichiarazioni rese in domanda (D.P.R. 445/2000) e di verificare eventuali aggiornamenti successivi.